

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2019, n. 9

**Contributi per l'anno 2019 per le città murate della Toscana. Modifiche alla l.r. 46/2016.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO****PREAMBOLO**

Art. 1 - Contributi per l'anno 2019. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 46/2016

Art. 2 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 46/2016

Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Vista la legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, quale intervento di valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed identitario della Regione, ha consentito di restituire ad usi pubblici immobili di particolare pregio e significato;

2. La platea delle amministrazioni comunali presentatrici di progetti si è rivelata ampia e i progetti sono stati di valore significativo, come risulta anche dalla nota del Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale che in data 31 gennaio 2018 richiedeva, in ragione di tali elementi, la disponibilità a trasferire risorse dal bilancio della Giunta regionale a quello del Consiglio regionale per sostenere finanziariamente un maggior numero di interventi;

3. È apparso quindi opportuno ripetere l'iniziativa di sostegno ai progetti di recupero e valorizzazione delle città murate della Toscana poiché, tramite questi interventi, si

viene a promuovere e valorizzare la cultura e la memoria storica delle comunità locali, l'appartenenza identitaria per i cittadini residenti ed una maggiore capacità di richiamo turistico in borghi, città e castelli;

4. È pertanto opportuno rinnovare la concessione di contributi previsti dalla l.r. 46/2016;

5. Al fine di consentire una più rapida e semplificata attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e in considerazione dei tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure, è necessario prevedere l'adozione di un cronoprogramma da parte del dirigente competente ed è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

**Art. 1**

Contributi per l'anno 2019.

Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 46/2016

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana), è inserito il seguente:

“Art. 6 ter

Contributi per l'anno 2019

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi una tantum di cui all'articolo 2 anche per l'anno 2019.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 4, entro il quale procedere alla pubblicazione del bando, è il 31 marzo 2019.

3. A partire dall'anno 2019 i contributi sono concessi nel rispetto dei termini stabiliti dal crono programma adottato dal dirigente competente.

4. Non possono presentare domanda i comuni che hanno ottenuto il finanziamento oggetto di domanda tramite i contributi una tantum di cui all'articolo 2 negli anni precedenti.”.

**Art 2**

Norma finanziaria

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 46/2016

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 46/2016 è aggiunto il seguente:

“2 ter. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, imputabili alla sola annualità 2019 per l'importo di euro 1.170.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 di cui

alla Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Art 3  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 15 febbraio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12.02.2019.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 14 novembre 2018, n. 321

**Proponenti:**

**Consiglieri** Giani, De Robertis, Stella, Casucci, Mazzeo  
**Assegnata** alla 2<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 6 febbraio 2019

**Approvata** in data 12 febbraio 2019

**Diventa** legge regionale 4/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 1 agosto 2016, n. 46, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 1 agosto 2016, n. 46

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2019, n. 10

**I Grandi Toscani. Celebrazione di personalità illustri ed istituzioni storiche della Toscana.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci

Art. 3 - Duecentocinquantenario della nascita di Napoleone Bonaparte

Art. 4 - Cinquecentenario della nascita del Granduca di Toscana Cosimo I de' Medici

Art. 5 - Comitato scientifico

Art. 6 - Personalità ed istituzioni storiche della Toscana celebrate dal Consiglio regionale

Art. 7 - Incremento del patrimonio del Consiglio regionale

Art. 8 - Disposizioni attuative

Art. 9 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana promuove le iniziative volte alla valorizzazione dell'identità toscana come elemento determinante nel contesto complessivo della storia italiana. Alla caratterizzazione storica e culturale del nostro territorio regionale hanno concorso e tutt'oggi concorrono le personalità illustri e le istituzioni storiche attorno alle quali è ruotata tanta parte del sapere e della vita civile e sociale della Toscana;

2. Il Consiglio regionale ritiene di destinare una contribuzione economica in occasione delle innumerevoli ricorrenze dell'anno 2019 legate a figure di Grandi Toscani o a enti storici della Toscana;

3. Innanzitutto ricorre il cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, genio indiscusso, artista e scienziato, talento universale del Rinascimento che incarnò in